

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Definizioni

Condizioni Generali: le Condizioni Generali di Contratto (CGC) contengono le pattuizioni generali che regolano i rapporti tra EuroCorporation Srl e i Clienti indipendentemente dai servizi erogati.

Condizioni Particolari: le Condizioni Particolari di Servizio (CPS) contengono le regole specifiche per l'erogazione dei singoli servizi erogati; esse si applicano a tutti i Clienti che abbiano richiesto il servizio specifico, secondo le regole previste all'art. 4 delle CGC.

Offerta Commerciale: l'Offerta Commerciale (OC oppure Offerta) è il documento con cui EuroCorporation Srl stabilisce i prezzi e le condizioni per i singoli servizi richiesti dal Cliente ed il Cliente li accetta.

Cliente: qualsiasi soggetto privato, commerciale o Ente pubblico che abbia acquistato uno dei servizi erogati da EuroCorporation Srl. Il Cliente risponde di qualsiasi obbligazione (contrattuale ed extra) sorta in virtù dei servizi di EC, anche se non dovesse lui risultare il Produttore.

Produttore: il Produttore è il Cliente che abbia prenotato un servizio e che risulti tale ai sensi del d.lgs. 152/06.

Servizio: qualsiasi servizio erogato da EuroCorporation Srl e acquistato da un Cliente.

Servizio urgente: è urgente quel servizio che viene venduto come urgente nell'offerta commerciale. È urgente anche il servizio richiesto espressamente quale urgente dal cliente che non ha la relativa quotazione in offerta. In mancanza di specifica quotazione in offerta e in mancanza di richiesta espressa del servizio urgente del cliente, è comunque urgente il servizio svolto entro 24 ore tra l'orario di ricezione delle omologhe firmate o dell'ultima documentazione tecnica utile e l'orario di arrivo presso il cliente riportato nella scheda o, in mancanza, dall'orario di partenza indicato nel FIR, sottraendo da tal ultimo orario 20 minuti.

Servizio tassativo: Sono servizi resi in orari tassativi quelli che prevedono un orario o una fascia oraria di massimo 5 ore prestabiliti nei quali eseguire o la raccolta o il trasporto o il conferimento dei rifiuti.

Servizio in orario straordinario: Il servizio in orario straordinario è quel servizio che è effettuato, anche in parte, tra le 19,00 di sera e le 6,00 di mattina del giorno seguente dal lunedì al venerdì, nonché dalle 19,00 del venerdì sera alle 6,00 del lunedì mattina. È parimenti un servizio in orario straordinario l'intervento svolto tra le 19,00 del giorno feriale che antecede uno o più giorni festivi e le 6,00 di mattina del primo giorno feriale successivo al giorno o ai giorni festivi.

Smaltimento: le operazioni di gestione rifiuti, siano esse tese allo smaltimento in senso tecnico (D), che al recupero (R).

Pronto intervento ambientale: è un pronto intervento ambientale l'intervento tecnico, amministrativo od operativo svolto da un consulente o da un operatore EC su richiesta del cliente in caso di incidente ambientale, sia che esso si svolga di persona, sia che venga svolto via telefono o in video conferenza, teso ad assistere il cliente sulle modalità di gestione di un incidente ambientale o di un potenziale incidente ambientale, quest'ultimo inteso come un evento in grado di mettere a rischio sostanziale o formale le matrici ambientali (suolo, sottosuolo, aria, falda acquifera e corsi d'acqua). È parimenti un intervento per incidente ambientale quello effettuato da EC per un sopralluogo concernente un procedimento, amministrativo od operativo di bonifica.

PARTE GENERALE

ART. 1 – Parti

Sono Parti del contratto EuroCorporation Srl (da ora innanzi anche semplicemente "EC") ed il Cliente.

Eurocorporation svolge i propri servizi di **TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI** di cui alla SEZ. A e di **CONSULENZA** di cui alla SEZ. B, esclusivamente nei confronti di soggetti commerciali e/o di Enti pubblici che non possono invece essere svolti nei confronti delle utenze domestiche. I servizi di **BONIFICA** di cui alla SEZ. C ed i **SERVIZI DI FORMAZIONE** di cui alla SEZ. D, possono invece essere svolti sia nei confronti di soggetti commerciali e/o di Enti pubblici, che di soggetti privati.

ART. 2 – Oggetto

EC svolge servizi di trasporto, intermediazione e smaltimento di rifiuti, servizi di consulenza in materia ambientale, servizi di consulenza in genere, bonifiche ambientali, rimozione amianto e pronto intervento; offre inoltre servizi di formazione. Il servizio prescelto dal cliente sarà quello individuato nell'**Offerta Commerciale** e sarà regolato dalle condizioni dell'Offerta, dalle CGC e dalle CPS relative al servizio oggetto di Offerta.

ART. 3 – Campo di applicazione

Le Condizioni Generali di contratto – Parte generale si applicano a tutti i contratti stipulati con EC, unitamente alle Condizioni Particolari di Servizio relative al servizio prescelto e a quanto indicato in Offerta e restano vincolanti per il Cliente anche nel caso in cui questi abbia richiesto la sottoscrizione di un proprio modello interno (ordine, contratto, etc.) per la finalizzazione dell'acquisto, sul quale ultimo prevarranno.

ART. 4 – Stipula del contratto - Prevalenza di norme

Il contratto tra le Parti si intende stipulato con l'accettazione dell'Offerta Commerciale da parte del Cliente la cui sottoscrizione comporta l'accettazione espressa delle Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari del Contratto richiamate in Offerta e pubblicate sul sito www.eurocorporation.it. L'eventuale richiesta, da parte del Cliente, di sottoscrivere un proprio documento interno, prima o dopo l'accettazione dell'offerta, per la finalizzazione dell'acquisto, non ha alcuna efficacia tra le Parti ed il rapporto tra le stesse rimane regolato dall'Offerta Commerciale, dalle presenti Condizioni Generali e dalle condizioni Particolari relative ai servizi richiesti.

In caso di discordanza, le Condizioni Particolari prevalgono sulle Condizioni Generali. Eventuali deroghe alle Condizioni Generali e/o Condizioni Particolari concordate nell'Offerta Commerciale prevalgono sulle Condizioni. Periodicamente EC aggiorna le proprie Condizioni Generali (CGC e/o CPS). In caso di revisione delle Condizioni Generali, EC le trasmette via posta elettronica ordinaria o via pec al Cliente, che potrà recedere dal Contratto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento con comunicazione da trasmettere a mezzo pec. In mancanza di recesso, le Condizioni Generali si intendono approvate dal Cliente dal giorno della trasmissione. In ogni caso, si intendono approvate le Condizioni Generali in caso di richieste di servizi successive all'invio delle stesse.

Il Contratto potrà ritenersi perfezionato altresì per fatti concludenti. Per i servizi di raccolta, trasporto o analoghi, la prova della stipula sarà, fra le altre, il Formulário controfirmato dal Cliente e i prezzi applicati saranno quelli previsti dal Listino Prezzi vigente al momento dell'esecuzione del servizio.

ART. 5 – Prezzi - Listino

I prezzi dei diversi servizi vengono conteggiati a corpo o a misura.

Il Listino Prezzi accettato dal Cliente con l'Offerta Commerciale resterà valido ed applicabile a tutti i servizi indicati in Offerta, anche se prenotati successivamente all'accettazione. In ipotesi di prenotazione di servizi non specificamente quotati in Offerta, EC eseguirà i servizi al prezzo previsto dal Listino Prezzi vigente al momento dell'esecuzione.

EC si riserva il diritto di modificare i prezzi applicati e già accettati dal Cliente in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta di variazione da inviarsi almeno 5 giorni prima della esecuzione del servizio. La comunicazione si intenderà senz'altro accettata dal Cliente ove quest'ultimo non manifesti per iscritto la volontà di rinunciare al servizio entro 5 giorni dalla comunicazione della variazione e/o comunque proceda a richiedere il servizio anche telefonicamente o comunque ne accetti l'esecuzione da parte di EC; in tali casi, al servizio richiesto sarà applicato il nuovo prezzo indipendentemente dal decorso del termine dei 5 giorni.

I Servizi in orario straordinario, ovvero quelli così individuati e individuabili ai sensi della sezione "Definizioni", in assenza di specifica quotazione nell'Offerta commerciale, prevedono l'applicazione di un prezzo per singolo servizio di 250,00 euro, aggiuntivo rispetto alle voci ordinarie del listino (a.e. trasporto, rifiuto euro/kg, noleggio cassone, etc.). Ai fini dell'individuazione dell'orario del servizio si considera l'orario di arrivo presso il cliente riportato nella scheda di ritiro firmata dal Cliente. Se l'autista e/o il Cliente si scordano di scrivere l'orario di arrivo presso il cliente nella scheda di ritiro si prenderà come riferimento l'orario di partenza individuato nel FIR, sottraendo 20 minuti, ovvero la tempistica minima per un'effettuazione di un carico. Quanto all'orario di fine servizio di baderà a quello indicato nella scheda e in mancanza si riterrà un arco temporale di 20 minuti.

I Servizi Urgenti come definiti nella sezione "Definizioni" se non quotati specificamente in Offerta commerciale prevedono l'applicazione del prezzo di 250,00 euro a servizio, aggiuntivo rispetto alle voci ordinarie del listino (a.e. trasporto, rifiuto euro/kg, noleggio cassone, etc.).

I Servizi Tassativi, ovvero quelli così individuati e individuabili ai sensi della sezione "Definizioni", in assenza di specifica quotazione nell'Offerta commerciale, prevedono l'applicazione di un prezzo per singolo servizio di 150,00 euro, aggiuntivo rispetto alle voci ordinarie del listino (a.e. trasporto, rifiuto euro/kg, noleggio cassone, etc.).

I prezzi previsti per i Servizi urgenti, tassativi ed effettuati in orario straordinario sono cumulabili al cumularsi dei presupposti di fatto generatori delle singole fattispecie. Ove previsto un servizio che contempli la manodopera di un operatore, se non diversamente quotata nell'Offerta commerciale si applicano le tariffe previste dal Listino vigente al momento dello svolgimento del servizio. In ogni caso, le ore di manodopera da computare nel prezzo iniziano dalla partenza dall'azienda e finiscono al momento del rientro in azienda dal servizio. Qualora la manodopera venga svolta dall'autista, questa è comunque dovuta alla relativa tariffa aggiuntivamente al prezzo del trasporto, in quanto servizio completamente distinto da quello della conduzione del veicolo.

ART. 6 – Determinazione del Prezzo

Il corrispettivo dei servizi acquistati è stabilito nell'Offerta che può contenere l'importo determinato (prezzi a corpo) o gli elementi per calcolarlo (prezzi a misura).

Il corrispettivo relativo alla gestione dei rifiuti a misura viene conteggiato in Kg, salvo che sia espressamente indicata da Eurocorporation l'applicazione di una diversa unità di misura.

Sono sempre esclusi dal corrispettivo i costi vivi documentati sostenuti da EC nell'interesse del Cliente (analisi, marche da bollo, diritti, contributi, imposte e tasse versati per conto del Cliente alla Pubblica Amministrazione, etc.) che saranno fatturati separatamente.

In ipotesi di prezzo a corpo, si prevede un prezzo unitario per la rimozione dei rifiuti, comprensivo di ogni onere conosciuto al momento della redazione dell'Offerta. Nell'Offerta si indica tale prezzo e si indica la stima del peso dei rifiuti oggetto del servizio e, ove possibile, il numero di trasporti, di manodopera, etc. stimabili in fase di Offerta. Qualora applicando al servizio il prezzo a misura (a.e. euro/kg) si pervenisse a uno scostamento tra il prezzo a corpo stimato e quello a misura superiore del 5% in aumento, dovuto o a un quantitativo di rifiuti superiore al 5% (soglia di tolleranza) di quelli stimati o a un numero di servizi superiore nel prezzo o nella somma dei prezzi a misura rispetto a quelli stimati del 5% (soglia di tolleranza), il cliente dovrà corrispondere ad EC l'eccedenza rispetto al prezzo a corpo, applicando la tariffa a misura prevista dal Listino Prezzi sull'eccedenza del 5% rispetto al quantitativo di rifiuti stimato o prezzo dei servizi così come stimati in numero o tipologia, così come si applicherà il prezzo di Listino a tutti i rifiuti non computati, previsti e/o prevedibili in fase di Offerta commerciale, i quali saranno gestiti solo previa compilazione della opportuna e idonea documentazione tecnica (a.e. l'omologa).

ART. 7 – Modalità di pagamento - Penali

Le modalità di pagamento e la durata del servizio saranno concordate nell'Offerta o nelle richieste di ritiro successive. Qualora la modalità concordata in offerta sia la Ricevuta Bancaria (Ri.Ba) ad ogni scadenza sarà applicato il costo di pagamento indicato anch'esso in offerta. Salvo che sia diversamente pattuito in offerta, il pagamento del corrispettivo dev'essere effettuato anticipatamente. Eurocorporation si riserva il diritto di non erogare il servizio fino al ricevimento del pagamento; eventuali pregiudizi da ritardo resteranno interamente a carico del Cliente. L'eventuale erogazione del servizio in difetto del pagamento anticipato non potrà, in ogni caso, essere interpretata come rinuncia nemmeno parziale di EC a ricevere il corrispettivo con le modalità indicate.

Il Cliente non può ritardare o sospendere i pagamenti per nessuna ragione, anche in caso di contestazioni e/o reclami anche pendenti sui prezzi applicati per i propri servizi. Si specifica che i prezzi indicati in Offerta Commerciale sono già scontati del 10%. Nei casi di ritardato pagamento, sarà applicato al Cliente puntuale il prezzo intero, ovvero il prezzo previsto nell'Offerta Commerciale maggiorato del 10%, per effetto della revoca dello sconto concesso al Cliente Puntuale, evidentemente rivelatosi non puntuale, come indicato nell'Offerta stessa. A prescindere da ogni politica di prezzo premiale per i Clienti puntuali nei pagamenti, si applicheranno inoltre e cumulativamente, in ogni caso, le disposizioni di cui al D. Lgs 09.10.2002 n.231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). Per i contratti conclusi dopo il 01.01.2013 dette disposizioni sono da intendersi così come modificate ed integrate dal D. Lgs 09.11.2012 n.192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180).

Nel caso in cui le Parti abbiano pattuito un pagamento a canone o in forma dilazionata (es. pagamento 30/60/90 d.f.), il mancato pagamento anche solo di una rata, di un solo canone o di una sola tranche di pagamento, comporterà la decadenza del Cliente dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) ed EC avrà diritto di agire immediatamente per il recupero forzoso di tutte le somme residue dovute, ancorché non ancora scadute. Qualora il piano rateale sia relativo a un piano di rientro su importi scaduti e non pagati ad EC, oltre alla decadenza dal beneficio del termine, il Cliente corrisponderà a EC una penale da ritardo ex art. 1382 e ss c.c. di ammontare pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento decorrente dalla data di scadenza della rata del piano di rientro. Qualora il ritardo si prolunghi per più di 10 (dieci) giorni, oltre alla predetta penale da ritardo, il Cliente sarà obbligato a corrispondere a EC una penale da contratto ex art. 1382 c.c. pari al 50% del residuo importo scaduto, in misura comunque non inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).

ART. 8 – Modalità di svolgimento degli incarichi – Manleva generale - Penale

I servizi erogati saranno eseguiti secondo le modalità e con gli strumenti ritenuti più idonei dalla EC, anche in conformità con quanto prescritto dalla legge.

La prestazione dei servizi richiesti dal Cliente avverrà nel rispetto della disciplina nazionale e regionale vigente in materia. Il Cliente prende atto ed accetta che la propria inosservanza delle normative vigenti comporta l'inesigibilità delle prestazioni richieste, oltre al diritto di EC a risolvere anticipatamente il contratto e ad applicare una penale pari al valore stimato del contratto oltre al 5% del predetto valore stimato e comunque non inferiore ad Euro 700,00.

Il Cliente inoltre prende atto ed accetta che in nessun caso potrà essere attribuita ad EC alcuna responsabilità derivante dall'errata e/o mancata comunicazione di dati da parte del Cliente stesso e/o dalla inosservanza, da parte di quest'ultimo, delle disposizioni di legge vigenti ai fini dell'erogazione del servizio richiesto e si impegna a tenere indenne EC da ogni conseguenza pregiudizievole che ne dovesse derivare, sul piano civile, amministrativo e penale.

ART. 9 – Interruzione del servizio

La Società EC srl si riserva, a proprio insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, il diritto di rifiutare, sospendere o interrompere, senza motivazione e senza preavviso, il servizio acquistato dal Cliente senza che sorga in capo a quest'ultimo alcun diritto a indennità, compensi, rimborsi, risarcimenti di qualsiasi danno o quant'altro. Ugualmente EC Srl potrà rifiutare, sospendere o interrompere il servizio qualora sorga una altra causa di impossibilità di provvedervi e comunque nella ipotesi di revoca o sospensione delle autorizzazioni in corso e/o per qualsiasi ordine o prescrizione delle Pubbliche Autorità e/o degli Enti preposti al controllo senza che sorga in capo al Cliente alcun diritto a indennità, compensi, rimborsi, risarcimenti di qualsiasi danno o quant'altro. La Società EC S.r.l potrà, altresì, sospendere immediatamente l'esecuzione del servizio pattuito, senza alcun preavviso, tutte le volte che il Cliente si renda inadempiente alle obbligazioni che discendono dal contratto; in tali casi, EC assegnerà un termine di giorni 10 al Cliente per provvedere all'adempimento ferma restando la immediata sospensione dei servizi dal momento dell'inadempimento; trascorso tale termine senza che il Cliente abbia provveduto all'adempimento, EC avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere unilateralmente il contratto ed agire per il rimborso dei costi, per il recupero di crediti maturati e per il risarcimento di ogni danno subito.

ART. 10 – Subappalto

EC si riserva il diritto di avvalersi, per l'erogazione dei propri servizi incluso lo svolgimento di incarichi assunti, di imprese e professionisti esterni all'organizzazione dotati di competenze e autorizzazioni se richieste e subappaltare tutto o parte del servizio senza che sia necessaria alcuna autorizzazione del Cliente il quale, con la sottoscrizione dell'Offerta, ne accetta la facoltà e la scelta del subappaltatore.

ART. 11 – Risoluzione automatica del contratto

Il contratto tra EC ed il Cliente è soggetto a risoluzione in tutti i casi previsti dalla legge; esso inoltre si risolve automaticamente, senza necessità di pronuncia giudiziale, nei seguenti ulteriori casi: (i) Inosservanza di normative inerenti il servizio da parte del Cliente, (ii) Inadempimento del Cliente che si prolunghi per oltre 5 giorni dall'invito ad adempiere di cui all'art. 9, (iii) Violazione da parte del Cliente degli impegni di riservatezza, (iv) in tutti gli altri casi previsti dalle CGC e dalle CPS.

Art. 12 - Recesso

In caso di recesso anticipato del Cliente, questi sarà tenuto alla refusione di tutte le spese e i costi subiti da EC, oltre a quanto previsto dalle CPS relative ai servizi acquistati.

ART. 13 – Tutela della proprietà intellettuale

È fatto divieto al Cliente utilizzare a uso proprio o di terzi il marchio, la documentazione, i modelli, i contenuti formativi, gli strumenti informatici ed ogni altra informazione di proprietà di EC interamente tutelati dal D. Lgs. 30/2005 (CPI). In caso di violazione, EC potrà agire per il risarcimento di ogni danno. Con la sottoscrizione dell'Offerta il Cliente autorizza EC a utilizzare il logo per la diffusione sul sito o sulle brochure nella sezione "clienti serviti" o analoghe.

ART. 14 – Divieto di intrattenere rapporti di lavoro con personale e fornitori - penale

È fatto espresso divieto al Cliente, per tutta la durata del contratto e per i 24 mesi successivi alla sua cessazione, formulare offerte e/o intrattenere rapporti di lavoro con dipendenti e collaboratori e/o rapporti commerciali con Fornitori di EC con i quali esso sia entrato in contatto anche indiretto in ragione dei rapporti commerciali intercorsi. Qualora la presente clausola venga violata, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a titolo di penale da contratto ex art. 1382 c.c. un importo pari a una annualità lorda del compenso o della retribuzione del personale (dipendenti e/o collaboratori), prendendo come riferimento l'ultima retribuzione o compenso corrisposto e, in caso di fornitori, un importo pari al fatturato annuo prodotto dal Cliente nell'anno precedente all'anno in cui si è verificato l'inadempimento al presente divieto o, se maggiore, un importo pari al fatturato prodotto nell'anno dell'inadempimento, fatto salvo ogni eventuale ulteriore danno patito da EC.

ART. 15 – Riservatezza - Trattamento dei dati personali

Le Parti, in nome proprio e per i propri dipendenti e collaboratori, si obbligano per tutta la durata del contratto - ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 c.c. - a mantenere l'assoluto riserbo su informazioni, dati o notizie (di seguito le "Informazioni Riservate"), delle quali vengano a conoscenza in ragione o in occasione dell'assolvimento del contratto stesso, al fine di garantire un'efficace tutela della confidenzialità di dette informazioni. In particolare, si obbligano a non usare né a far usare, se non nei limiti strettamente necessari per adempiere alle disposizioni previste nel contratto. Le Parti adotteranno tutte le misure ritenute utili e necessarie al fine di garantire un'efficace tutela della confidenzialità delle Informazioni. L'obbligo di confidenzialità resterà valido ed efficace anche successivamente alla scadenza del contratto, per un periodo di 24 mesi. La violazione degli obblighi di riservatezza di cui sopra comporta il diritto per la Parte adempiente a richiedere la risoluzione del contratto.

Ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i. e del Reg. UE 679/2016 (GDPR) sulla tutela dei dati personali, si comunica che Titolare del trattamento dei dati personali è EC s.r.l con sede legale in Via Donizetti, 52- 50018 Scandicci (Firenze) e sedi operative in Firenze (FI) Via De' Cattani 178 (Impianto) e Sesto Fiorentino (FI) via Voltorno 10/12, Tel 055 72 0786 Fax 055 72 75 20 P.I e C. F. 05235640488 R.E.A 531452, nella persona del suo I.r.p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

EC s.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, dichiara che i dati personali relativi al Cliente verranno inseriti nella propria banca dati per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei servizi ed all'adempimento di tutti gli obblighi connessi e saranno trattati, anche attraverso la comunicazione a terzi quando necessaria e strumentale, per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali nascenti del presente (liquidazione fatture, invio di aggiornamenti relativi ai prezzi ed alle condizioni contrattuali, etc.). Il loro trattamento trova la propria base giuridica nel contratto, fatti salvi eventuali obblighi di legge e/o richieste espresse delle Pubbliche Autorità e sarà effettuato nel pieno rispetto dei principi e delle normative vigenti.

L'Informativa estesa sul trattamento dei dati personali è sempre consultabile sul sito <http://www.eurocorporation.it> nella sezione [Privacy](#) dove l'interessato troverà il dettaglio dei diritti esercitabili in materia di dati personali (artt. 15-22 Reg. UE 679/2016 – GDPR) e tutte le indicazioni necessarie per esercitare tali diritti. Il Titolare invita l'interessato a consultare periodicamente la sezione [Privacy](#) per essere sempre aggiornato sulle politiche aziendali in materia di trattamenti e a richiedere informazioni e chiarimenti, ove lo ritenesse opportuno, all'indirizzo privacy@eurocorporation.it

ART. 16 – Foro esclusivo

Le Parti convengono che il Foro competente in via esclusiva per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto è quello di Firenze.

ART. 17 – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

Il Cliente dichiara di aver preso visione sul sito <http://www.eurocorporation.it> e di conoscere il contenuto del "Modello" di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico, predisposti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e adottati da EC Srl e si impegna a far sì che il proprio personale dipendente che nell'ambito del presente contratto, venga in contatto con EC, si conformi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel "Modello" di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico di EC, per quanto ad esso applicabili e che informi tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di EC di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti e che possa riferirsi alla commissione di uno dei reati compresi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e generare la responsabilità di EC. La non veridicità delle dichiarazioni di cui al punto al presente capoverso ovvero la violazione degli impegni presi e comunque, la commissione e/o il tentativo di commissione di uno dei reati compresi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 da parte del personale dipendente del Cliente, costituirà a tutti gli effetti inadempimento di Anteprema ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SERVIZIO

SEZ. A - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

ART. 1 – Oggetto e campo di applicazione

Le Condizioni Particolari di Servizio sez. A, unitamente all'Offerta e alle Condizioni Generali di Contratto Parte Generale, disciplinano interamente i rapporti tra EC e Cliente, per la esecuzione o l'intermediazione dei servizi di trasporto e/o Smaltimento di rifiuti con conferimento presso l'Impianto EC o presso impianti terzi, richiesti dal Produttore.

Lo Smaltimento dei rifiuti sarà eseguito utilizzando tutte quelle tecnologie e metodologie che saranno ritenute più idonee dalla EC srl in conformità con quanto prescritto dalla legge. La medesima potrà avvalersi, per il servizio di Smaltimento dei rifiuti, anche di imprese di sua fiducia dotate della necessaria autorizzazione; con la presa visione e sottoscrizione delle presenti CPS il Produttore ne accetta la scelta.

ART. 2 – Modalità di esecuzione del servizio - Obblighi del Produttore – Colli aggiuntivi – Carichi Respinti — Esclusioni di responsabilità - Penali

OBBLIGHI DEL CLIENTE/PRODUTTORE: Il Cliente/produttore si impegna a conferire alla EC i rifiuti indicati nella documentazione sottoscritta ed allegata all'Offerta e descritta nella scheda di omologa, debitamente firmata per farne parte integrante e sostanziale, così garantendo la conformità delle caratteristiche chimiche e fisiche del rifiuto. Tutti i rifiuti dovranno essere preparati per il ritiro, a cura del Produttore, con le modalità di cui al successivo art. 3. I rifiuti conferiti con modalità difformi non saranno ritirati e il costo del viaggio di carico sarà posto a carico del Produttore a titolo di penale secondo quanto previsto dall'art. 9, Sez. A.

È obbligo del Produttore predisporre correttamente il Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) di accompagnamento al trasporto, indicando con esattezza i codici EER corrispondenti al tipo di rifiuto conferito. La responsabilità di quanto dichiarato nel FIR e nelle schede di omologa rimane sempre interamente a carico del Produttore, anche nel caso in cui la compilazione venga materialmente eseguita da EC, per finalità meramente commerciali, logistiche od operative essendo tale previsione inderogabilmente prevista dalla normativa vigente, che sancisce la responsabilità per la classificazione del rifiuto esclusivamente in capo al Produttore.

Il Produttore dovrà essere obbligatoriamente presente al momento del ritiro, personalmente o per mezzo di un soggetto incaricato munito di delega. In sua assenza, il ritiro non potrà essere effettuato, con addebito a titolo di penale di quanto previsto dal Listino vigente e dall'art. 9 della presente Sez. A.

È obbligo del Produttore munire i rifiuti di un tagliando di pesata che ne certifichi il quantitativo. In mancanza, il Produttore indicherà il peso presunto (da verificare a destino) sotto la propria responsabilità, assumendosi le conseguenze pregiudizievoli in caso di difformità dal peso che sarà verificato a destino (art. 193 D. Lgs. 152/06) nulla potendo rivendicare nei confronti di EC.

COLLI AGGIUNTIVI - EC sarà obbligata a ritirare esclusivamente quanto previsto nell'ordine di ritiro. Qualora il Produttore, al momento del ritiro, richieda la presa in carico di uno o più Colli Aggiuntivi recante il medesimo codice EER o un nuovo codice EER non preventivato, EC non sarà obbligata a prendere in carico i Colli aggiuntivi; essa potrà decidere di effettuare il ritiro anche dei colli aggiuntivi, previa verifica di conformità con la normativa vigente e compatibilmente con le proprie esigenze organizzative; in tali casi, il ritiro dei Colli Aggiuntivi sarà quantificato secondo il prezzo del Listino Prezzi vigente alla data di ritiro, maggiorato del 30%.

CARICHI RESPINTI - In tutti i casi in cui al momento dello scarico presso l'impianto di conferimento fossero rilevate difformità del rifiuto rispetto a quanto dichiarato dal Produttore nella scheda di omologa e nel FIR, il carico verrà respinto in tutto o in parte; in caso di Respinto al Produttore saranno addebitati, a titolo di penale: (i) il costo di viaggio indicato in Offerta, aumentato del doppio per i rifiuti non pericolosi e del quadruplo per i rifiuti pericolosi, (ii) il costo delle ore di sosta per lo scarico ed il ricarico pari all'importo previsto nel Listino Prezzi per la voce relativa, (indipendentemente dalla eventuale circostanza che la EC abbia contribuito al carico), (iii) il costo della manodopera impiegata nella verifica del carico pari all'importo previsto dal Listino Prezzi, per un importo comunque non inferiore a euro 150,00. La normativa vigente prevede espressamente l'obbligo di riportare al Produttore i rifiuti oggetto di respingimento totale o parziale. Il Produttore si obbliga a rispettare la legge e, quindi, a rendersi in ogni caso disponibile a ricevere i rifiuti oggetto di respingimento, anche oltre l'orario di apertura della propria sede, richiamando se necessario il personale presso la propria sede con urgenza. Qualora ciò non avvenga, il Produttore/Cliente è obbligato a corrispondere a EC una penale da contratto ex art. 1382 c.c. e ss di importo pari a euro 2.000,00 (duemila/00). Se tale inadempimento dovesse comportare lo stazionamento del mezzo notturno in attesa della restituzione della partita al Produttore, la predetta penale sarà di importo pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00). È fatto salvo in ogni caso l'ulteriore risarcimento del danno a EC, così come è espressamente previsto l'obbligo per il Produttore di tenere indenne EC per ogni contestazione dell'Autorità Pubblica che sorga a causa del rifiuto anche temporaneo di ricevere immediatamente la partita oggetto di respingimento.

CARICHI NON CONFORMI: Qualora la non conformità del carico rispetto a quanto dichiarato dal Produttore/Cliente sia riscontrata durante la fase di trasporto dal personale di EC o dall'Autorità Pubblica, il Produttore/Cliente è obbligato a corrispondere a EC a titolo di penale da contratto ex art. 1382 c.c. e ss tutte le seguenti somme: 1. In caso di fermo amministrativo o di sequestro preventivo o probatorio del veicolo, o in caso di fattispecie analoghe, un importo pari a euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni giorno di indisponibilità del mezzo; 2. In caso di confisca del bene o di sequestro o fermo che si protragga per un tempo superiore a 3 mesi il Cliente corrisponderà a EC oltre alla predetta penale per ogni giorno di indisponibilità anche una penale di importo pari al valore del mezzo – corrispondente al valore di acquisto - aumentato del 20%, fermo restando e fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno emergente o per lucro cessante; 3. In ogni caso, una penale da contratto di importo pari a euro 2.500,00 in caso di rifiuti non pericolosi e di 10.000,00 euro in caso di rifiuti pericolosi, sempre e comunque fatto salvo l'obbligo di risarcire a EC il danno emergente e l'eventuale lucro cessante; 4. Il valore del prezzo previsto per il trasporto nell'Offerta commerciale aumentato del doppio per rifiuti non pericolosi e del quadruplo per rifiuti pericolosi.

Resta sempre fermo l'obbligo del Produttore di rendersi disponibile all'immediata restituzione della partita ai sensi della disposizione precedente "Carichi Respinti".

ART. 3 – Modalità di consegna del rifiuto – Dichiarazioni del produttore

Il Produttore si impegna a consegnare il rifiuto secondo le modalità previste dalla normativa vigente e indicate da EC volta per volta, comunque corredato dalle documentazioni accompagnatorie tecniche e fiscali in regola con la legislazione vigente in materia. In particolare, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- I rifiuti polverulenti o soggetti a dispersione eolica devono essere confezionati in big-bags.
- I rifiuti in fusti e fustini devono presentarsi chiusi ed a tenuta.

▪ I rifiuti assoggettati a norme ADR dovranno essere accompagnati dalla documentazione prevista e dalla relativa etichettatura.

▪ Ogni collo (sacconi, fusti etc.) deve riportare una etichetta in cui si evidenzia il CER e la descrizione del rifiuto. Inoltre, i colli contenenti rifiuti pericolosi devono riportare l'etichetta R nera in campo giallo. Per i conferimenti effettuati in discarica, gli automezzi utilizzati dovranno avere il cassone coperto con teli di adeguato spessore.

Il Produttore dichiara di conoscere e comprendere le modalità di consegna sopra elencate e di poterle correttamente osservare.

È diritto di EC rifiutare il ritiro di rifiuti non correttamente confezionati; in caso di lievi difformità gestibili sul luogo di ritiro, saranno addebitati automaticamente al Produttore i costi di ri-confezionamento o ricondizionamento degli imballaggi inadeguati o danneggiati, conteggiati al prezzo previsto dal Listino per il singolo imballaggio e le ore di manodopera per un importo, comunque, non inferiore a euro 150,00 (centocinquanta).

La EC in ogni caso, secondo quanto previsto al precedente art. 2, sarà legittimata a respingere, a proprio insindacabile giudizio, ogni carico che essa ritenga non conforme alle suddette prescrizioni senza che ciò possa dare luogo, in nessun caso, ad alcuna responsabilità per inadempimento a qualsiasi titolo da parte di quest'ultima.

ART. 4 – Verifiche a campione - penale

È obbligo del Produttore la classificazione del rifiuto conferito mediante la compilazione e l'invio della Scheda di Omologa e successiva compilazione del FIR. EC potrà tuttavia eseguire verifiche a campione, anche per mezzo di sopralluoghi presso il Produttore e/o analisi di laboratorio quando necessarie, in numero preventivamente concordato tra le Parti, per verificare la conformità del rifiuto stesso con quanto dichiarato dal Produttore, con addebito a carico di quest'ultimo dei costi per il sopralluogo e/o per le analisi svolte. Ove da tali verifiche emergessero difformità con quanto dichiarato dal Produttore sulle caratteristiche del rifiuto, nel caso di errata classificazione del rifiuto e/o di alterazione o falsità della scheda di omologa, EC applicherà una penale pari ad Euro 500,00 per i rifiuti non pericolosi e di Euro 2.500,00 per i rifiuti pericolosi, fermo il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno. EC segnalerà l'errata classificazione del rifiuto agli Enti preposti al controllo ogni volta che la segnalazione sia prevista dalle normative vigenti e, comunque, quando la stessa lo ritenga opportuno.

Lo svolgimento di sopralluoghi e/o l'esecuzione di analisi non comporta alcuna responsabilità, nemmeno parziale, di EC in merito alla classificazione dei rifiuti che rimane integralmente a carico del Produttore.

ART. 5 – Modalità di conferimento presso l'impianto

Nel caso in cui il Produttore intenda conferire presso l'impianto EC è tenuto a rispettare tutto quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4 delle CPS sez. A; è tenuto altresì obbligatoriamente, a concordare il conferimento preventivamente per iscritto con EC, avendo cura di trasmettere la Scheda di Omologa dei rifiuti e le autorizzazioni/abilitazioni del trasportatore in tempo utile (almeno 72h prima) per consentire a EC di verificarne la validità. In mancanza della scheda di Omologa e/o dell'autorizzazione del trasportatore, EC non potrà accettare il conferimento ed eventuali costi e/o conseguenze pregiudizievoli resteranno interamente a carico del Produttore. Le 72h di cui al periodo precedente decorrono dalla conferma del conferimento pervenuta al Cliente per iscritto da parte di EC e il momento dell'effettivo conferimento. Le partite lievemente o parzialmente non conformi, comunque gestibili da EC ai sensi del proprio atto autorizzativo e comunque in ottemperanza alla normativa vigente, comporteranno l'applicazione di un prezzo aggiuntivo di importo pari a quello più alto tra 150,00 euro e la tariffa di 0,20 euro/kg applicata all'intero peso della partita oggetto di conferimento, salvo che diversamente sia pattuito nell'Offerta commerciale.

ART. 6 – Noleggio di contenitori - penali

Tutti i contenitori per la raccolta di rifiuti concessi da EC al Produttore in comodato d'uso gratuito e/o a noleggio rimangono di proprietà di EC e il Produttore si impegna ad utilizzarli per il solo uso pattuito, a conservarli in perfetto stato di manutenzione ed a restituirli immediatamente, a propria cura e spese, alla cessazione del rapporto contrattuale nello stato in cui li ha ricevuti. Eventuali danni determinati da negligenza ed incuria del Produttore (rottura, smarrimento, etc.) rimarranno a suo esclusivo carico anche se cagionati da terzi. È obbligo del Produttore segnalare tassativamente per iscritto a EC entro 5 giorni dalla consegna eventuali vizi o danni già presenti sui contenitori al momento della consegna. In mancanza, si intenderanno consegnati in perfetto stato.

È obbligo, anche ai sensi dell'art. 185-bis TUA, del Produttore indicare il luogo per il posizionamento dei contenitori in comodato o a noleggio ed assicurarsi di avere la piena e legittima disponibilità dell'area oltre che di verificare l'idoneità della stessa al collocamento di contenitori contenenti rifiuti. Qualora l'area utilizzata per il deposito temporaneo indicata dal produttore sia soggetta ad Autorizzazioni o permessi o licenze o concessioni è obbligo del Produttore provvedere all'acquisizione. Qualora il Produttore non abbia provveduto in tal senso e ne conseguisse pregiudizio a EC, il Produttore risarcirà l'intero danno patito da EC per ogni pregiudizio di natura civilistica, penale e amministrativa. È obbligo del Produttore utilizzare i contenitori per l'uso cui sono destinati (es. contenitore per rifiuti non pericolosi utilizzato per rifiuti pericolosi).

Il Produttore risponde di qualsiasi danno (rottura, smarrimento, etc.) subito dai contenitori noleggiati o in comodato, indipendentemente dalla proprietà dell'area indicata per il posizionamento e anche se cagionati da terzi. Per ogni danno subito dai contenitori saranno conteggiati i costi di riparazione, oltre ad una somma a titolo di penale per il disbrigo delle pratiche pari ad euro 250,00 per danni inferiori ad Euro 500,00 che non comportano il fermo dello strumento di lavoro e pari ad Euro 750,00 per danni che comportano il fermo del contenitore per gli interventi di ripristino. In caso di smarrimento o perimento irreversibile del bene, al Produttore sarà imputato il valore di acquisto del bene a titolo di risarcimento del danno, maggiorato di un importo pari all'equivalente di sei canoni mensili di noleggio a titolo di lucro cessante, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. In caso di comodato d'uso gratuito, l'importo da corrispondere sarà pari a sei canoni mensili di noleggio, preso come riferimento il valore massimo previsto dal Listino Vigente all'epoca dell'inadempimento.

In tutti i casi di inadempimento del Produttore a qualsiasi obbligo contrattuale assunto, EC potrà richiedere la restituzione immediata dei beni concessi in comodato o noleggio o provvedere al ritiro, con costi e spese a carico del Produttore; in alternativa la EC avrà diritto di sgombrare i propri beni dai rifiuti in essi accumulati dal Produttore, che sarà l'unico responsabile degli stessi e sarà obbligato a provvedere allo smaltimento a propria cura e spese; la EC avrà altresì diritto di dare comunicazione di tali circostanze agli Enti preposti al controllo, se richiesta per legge o comunque opportuna.

Il canone di noleggio dei contenitori pattuito in Offerta o indicato nel listino sarà maggiorato nella misura del doppio, nel caso in cui il Produttore non effettui nessuno smaltimento nel corso del bimestre successivo alla consegna dei contenitori e fino allo smaltimento successivo.

NOLEGGIO/COMODATO CASSONI SCARRABILI: il mancato assolvimento agli obblighi di pagamento dei servizi comporterà il diritto della EC a risolvere unilateralmente il contratto di noleggio per inadempimento, cessando immediatamente l'efficacia del contratto. In tali ipotesi risolutive, il Cliente/Produttore è obbligato a restituire immediatamente i cassoni concessi in comodato e/o in noleggio, a propria cura e spese, vuoti, puliti ed integri e/o a consentire a EC il ritiro dei beni, pagando anticipatamente, anche in eventuale deroga alle modalità di pagamento previste in offerta a causa della morosità, il prezzo di trasporto per il viaggio di ritiro. Trascorso un periodo di tolleranza di 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento senza che il Cliente/Produttore abbia restituito i cassoni scarrabili il Cliente/Produttore è obbligato a corrispondere a EC a titolo di penale da ritardo l'importo pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 10 (dieci) giorni. Trascorsi 17 (diciassette) giorni dalla comunicazione di risoluzione del contratto, oltre alla predetta penale da ritardo, il Cliente/Produttore sarà obbligato a corrispondere a EC una penale da contratto ex art. 1382 cc pari a euro 10.000,00 per cassoni scoperti, euro 12.000,00 per cassoni coperti e euro 18.000,00 per cassoni compattatori o per cassoni coperti con sistemi di chiusura idraulica e a tenuta, oltre al risarcimento del danno per il lucro cessante dovuto al mancato utilizzo pari a sei canoni mensili di noleggio e fatto salvo ogni eventuale ulteriore danno, nonché fermo l'obbligo di restituzione dei beni, cumulativo e non alternativo all'obbligo di pagare le predette penali da contratto.

Si ricorda che ai sensi della vigente normativa il trasporto dei cassoni scarrabili è consentito solo all'impresa proprietaria dei beni. Qualora tali cassoni venissero movimentati da imprese terze o dal Cliente/Produttore ciò costituirà inadempimento gravissimo e quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere a EC a titolo di penale da contratto un importo pari a euro 3.000,00 per ogni utilizzo improprio. In tali ipotesi, EC potrà risolvere il contratto con obbligo di immediata restituzione ai sensi e con gli effetti, anche penali-contrattuali, regolati dai precedenti periodi.

NOLEGGIO/COMODATO CASSE/CASSONETTI/CESTE: il mancato assolvimento agli obblighi di pagamento dei servizi comporterà il diritto della EC a risolvere unilateralmente il contratto per inadempimento, cessando immediatamente l'efficacia del contratto. In tali ipotesi risolutive, il Cliente/Produttore è obbligato a restituire immediatamente le casse o cassonetti o le ceste concessi in comodato e/o in noleggio, a propria cura e spese, vuoti, puliti ed integri e/o a consentire a EC il ritiro dei beni, pagando anticipatamente, anche in eventuale deroga alle modalità di pagamento previste in offerta a causa della morosità, il prezzo di trasporto per il viaggio di ritiro. Trascorso un periodo di tolleranza di 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento senza che il Cliente/Produttore abbia restituito i predetti beni il Cliente/Produttore è obbligato a corrispondere a EC a titolo di penale da ritardo l'importo pari a euro 20,00 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 10 (dieci) giorni. Trascorsi 17 (diciassette) giorni (7+10gg) dalla comunicazione di risoluzione del contratto, oltre alla predetta penale da ritardo, il Cliente/Produttore, persistendo l'inadempimento, sarà obbligato a corrispondere a EC una penale da contratto ex art. 1382 cc pari a euro 1.000,00, oltre al risarcimento del danno per il lucro cessante dovuto al mancato utilizzo pari a sei canoni mensili di noleggio e fatto salvo ogni eventuale ulteriore danno, nonché fermo l'obbligo di restituzione dei beni, cumulativo e non alternativo all'obbligo di pagare le predette penali da contratto.

Qualora tali cassonetti, o ceste, o casse venissero movimentati da imprese terze o dal Cliente/Produttore ciò costituirà inadempimento gravissimo e quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere a EC a titolo di penale da contratto un importo pari a euro 500,00 per ogni utilizzo improprio e per ogni singolo bene concesso in comodato o noleggio. In tali ipotesi, EC potrà risolvere il contratto con obbligo di immediata restituzione ai sensi e con gli effetti, anche penali-contrattuali, regolati dei precedenti periodi.

ART. 7 – Osservanza di norme

Fatto salvo e fermo restando quanto previsto nelle CGC, alle quali si rinvia, il Produttore prende atto ed accetta che la sottoscrizione del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) comporta l'accettazione ai sensi di legge (art. 184 TUA) incondizionata di tutto quanto ivi dichiarato (indicazione dei codici EER – indicazione delle classi di pericolo del rifiuto - dichiarazione di peso presunto – etc..) a sua esclusiva responsabilità e per l'effetto si impegna a manlevare completamente la EC da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla mancata corrispondenza dei rifiuti con quanto da esso dichiarato nel FIR.

ART. 8 - Determinazione dei quantitativi per la fatturazione

Come riportato all'art. 2 CPS Sez. A, il Produttore ha l'obbligo di munire i rifiuti di un tagliando di pesata che ne certifichi il quantitativo o di indicare sul FIR allegato al trasporto, sotto la propria responsabilità, il peso presunto da verificare a destino. Il Produttore prende atto ed accetta che, in caso di mancata apposizione di un tagliando di pesata certificato, il prezzo dello smaltimento sarà calcolato secondo il peso effettivo riscontrato presso l'impianto di destinazione e riportato nel tagliando della pesata effettuata con pesa certificata dal destinatario, rinunciando sin da ora ad ogni contestazione dei pesi ivi riportati. In ogni caso, non è contestabile il peso trascorsi 5 (cinque) giorni dalla trasmissione a mezzo pec o mediante raccomandata A/R, al Produttore della copia del FIR che ha chiuso l'operazione di trasporto/conferimento.

La determinazione dei quantitativi avviene in Kg, salvo espressa comunicazione scritta pervenuta da EC che indichi una diversa unità di misura.

ART. 9 – Prenotazione dei servizi - Annullamento – penali

EC comunicherà al Produttore la data prevista per il ritiro prenotato.

Fermo restando quanto previsto dall'art.5 CPS Sez. A, nel caso di annullamento anticipato da parte del Produttore dai servizi richiesti, quest'ultimo dovrà darne tempestivo preavviso scritto alla EC con preavviso di almeno 48 ore rispetto alla data prevista per il ritiro. Se la comunicazione di recesso/annullamento perviene con un preavviso inferiore a 48 ore sarà applicata una penale ex art. 1382 c.c. pari al prezzo del trasporto previsto in Offerta commerciale o in caso di Offerta commerciale che non preveda la espressa previsione del prezzo del trasporto, ai seguenti importi: euro 195,00 per i servizi che avrebbero dovuto effettuarsi nelle province di FI-PO-PT, 235,00 per le province di PI-LU, 275,00 euro per le province di AR-SI-LI-MS, 325,00 euro per le province di GR-SP e per i servizi extra Regione di importo pari a 1,5 euro/km per i furgoni od altri mezzi, considerando il viaggio con partenza da Firenze, via de' Cattani 178, 50145 FI fino al luogo di presa programmato e rientro nella medesima sede, al medesimo indirizzo. Quest'ultima tariffa euro/km sarà di 2,5 euro/km qualora il servizio avrebbe dovuto svolgersi o si è svolto solo parzialmente con mezzi pesanti (motrici, scarabili, autotreni, etc.). E ciò fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. Rientra nella fattispecie del ritiro "annullato" anche il caso in cui il Cliente, per qualsiasi motivo, compresa la sua assenza sul luogo di ritiro, non consenta a EC di effettuare il ritiro o il servizio, ovvero il c.d. "Mancato ritiro".

ART. 10 – Assicurazione – limitazione di responsabilità

EC è dotata di una Polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente procurati a terzi nello svolgimento della propria attività. La responsabilità della stessa in ogni caso non potrà essere mai superiore al valore del contratto stipulato, fatte salve le sole ipotesi di dolo accertate.

ART. 11 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le Condizioni Generali di Contratto.

SEZ. B – SERVIZI DI CONSULENZA

ART. 1 – Oggetto del contratto e campo di applicazione

Le Condizioni Particolari di Servizio sez. B, unitamente alle Condizioni Generali di Contratto, disciplinano interamente i rapporti tra EC e Cliente, per la erogazione di consulenza in materia di rifiuti, secondo il dettaglio dei servizi indicati nella scheda economica allegata all'Offerta. La consulenza sarà erogata utilizzando tutte le tecnologie e metodologie ritenute più idonee dalla EC srl in conformità con quanto prescritto dalla legge. La medesima potrà avvalersi anche di imprese di sua fiducia, dotate della necessaria competenza. Con la stipula del Contratto il Cliente presta automaticamente autorizzazione per la scelta e la nomina dei Consulenti e/o Fornitori, anche per lo svolgimento di specifici incarichi assunti; con la presa visione e sottoscrizione delle presenti CPS il Cliente ne accetta la scelta.

ART. 2 – Obblighi del Cliente - Penale

Il Cliente si impegna a trasmettere ad EC, per iscritto a mezzo fax e/o posta elettronica, oppure con consegna manuale e relativa ricevuta di consegna, tutte le informazioni utili e necessarie all'erogazione dei servizi e/o al corretto svolgimento dell'incarico. Esso si impegna, in particolare, a trasmettere le informazioni complete, veritiere, corrispondenti allo stato di fatto, aggiornate, corrette e revisionate da possibili errori di trascrizione e a non omettere niente di quanto necessario ad EC per l'erogazione dei propri servizi. Il Cliente prende atto di essere l'unico responsabile di tutto quanto dichiarato e trasmesso ad EC la quale è tenuta a controllare esclusivamente l'esattezza della documentazione fornita, secondo quanto in suo possesso e non oltre; pertanto, resta a carico del Cliente la responsabilità per ogni danno diretto o indiretto, che possa derivare anche da e a terzi, dalla non corrispondenza delle informazioni trasmesse dal Cliente e/o comunque da esso dichiarate, sottoscritte e garantite. Qualora siano riscontrate difformità rispetto ai dati dichiarati, EC potrà rifiutare l'erogazione di propri servizi, addebitando al Cliente i costi già sostenuti e senza che il Cliente, in nessun caso, possa ritenersi sollevato dalle proprie responsabilità per dichiarazioni errate, difformi, false, alterate o comunque non corrispondenti, ad essa riportate.

Sarà cura del Cliente nominare, al proprio interno, uno o più soggetti responsabili della comunicazione di dati e le informazioni tecniche necessarie ad EC, dandone avviso scritto alla stessa. I dati e le informazioni tecniche comunicati si intenderanno completi, corretti, veritieri, corrispondenti allo stato di fatto, aggiornati e revisionati da possibili errori di trascrizione. Sarà cura del Cliente comunicare tempestivamente, con le medesime modalità, ogni variazione di qualunque natura e per qualsiasi motivo intervenuta successivamente alla comunicazione dei dati e delle informazioni ed accertarsi che EC sia venuta a conoscenza delle modifiche.

EC non potrà mai essere ritenuta responsabile, a nessun titolo, per qualsiasi danno patrimoniale e non patrimoniale, subito dal Cliente in conseguenza del servizio reso da EC quando i dati e/o le informazioni comunicati risultino non completi, non corretti, non veritieri, falsi, non corrispondenti allo stato di fatto, obsoleti, gravati da errori di trascrizione manuale e/o elettronica e/o quando il Cliente non dia seguito alle indicazioni fornite dal Consulente per ottemperare alle disposizioni normative nelle materie oggetto di consulenza. EC potrà legittimamente rifiutare l'erogazione del servizio ogni volta che, a proprio insindacabile giudizio, ritenga non affidabili i dati e/o le informazioni tecniche comunicati dal Cliente o quando questi non esegua le indicazioni fornite dal Consulente, senza che ciò comporti alcuna responsabilità per inadempimento a qualsiasi titolo da parte di quest'ultima.

Qualora EC subisca pregiudizio in ragione di dati comunicati dal Cliente che risultino errati, falsi o comunque non veritieri, essa applicherà una penale pari a due volte il danno subito e avrà diritto al ristoro integrale delle spese legali subite.

ART. 3 – Verifiche a campione

EC srl potrà eseguire verifiche a campione, in numero preventivamente concordato tra le parti, per accertare la corrispondenza e la correttezza dei dati e delle informazioni tecniche comunicati. In tal caso, ove dalle verifiche emergano gravi difformità, i costi di verifica saranno addebitati al Cliente, il contratto si intenderà risolto automaticamente salvo il diritto di EC srl al risarcimento del maggior danno.

ART. 4 – Durata – Tacito rinnovo - Recesso anticipato – Dichiarazioni

Salvo che sia diversamente previsto in Offerta, la durata del contratto è stabilita in 3 (tre) anni a decorrere dal 1° gennaio e a terminare il 31 dicembre, fatto salvo quanto di seguito espresso per le stipule in corso di anno. Alla scadenza, esso si rinnoverà tacitamente per uguale durata, salvo disdetta da comunicare all'altra Parte via PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di cessazione. Le Parti convengono espressamente che qualora intendano stipulare un contratto per servizi di consulenza da rendere relativamente agli adempimenti ambientali per l'anno in corso, il termine previsto dal contratto sarà al 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è avvenuta la stipula, fermo restando che al momento del rinnovo, l'accordo si rinnoverà per la durata di 3 (tre) anni, o per gli anni previsti nell'Offerta commerciale, così da far coincidere sempre la scadenza al 31 dicembre.

Il Cliente può recedere anticipatamente con preavviso di mesi 2 da comunicarsi a mezzo PEC ad EC. In caso di recesso anticipato del Cliente: (i) non sarà elaborata alcuna dichiarazione MUD, né quella relativa all'anno di stipula del contratto, né quella relativa all'anno in cui il recesso è stato esercitato dal Cliente se diverso; (ii) qualsiasi incarico assunto dal Consulente decadrà immediatamente, anche senza formalizzazione scritta attestante la revoca; (iii) il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo previsto in contratto per l'intera durata.

ART. 5 – Inadempimento del Cliente

Per qualsiasi inadempimento da parte del Cliente relativo alle modalità di esecuzione del servizio, alle garanzie, al pagamento delle fatture o all'emissione di note di credito, sarà facoltà di EC srl nominare un legale di fiducia per la gestione della vertenza, con conseguente addebito di spese ad esclusivo carico del Cliente.

ART. 6 – Esoneri di responsabilità – esclusioni

MANCATA/ERRATA/INCOMPLETA DICHIARAZIONE PER FATTO DEL CLIENTE

EC effettua il proprio servizio di consulenza e/o l'assunzione di incarichi specifici sulla base della documentazione e delle informazioni effettivamente fornite dal Cliente. Essa, pertanto, non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze dannose che dovessero derivare al Cliente in conseguenza di mancata, omessa, errata, incompleta, infedele fornitura di dati, informazioni e documentazione e/o mancato rispetto da parte del Cliente delle indicazioni fornitigli. Essa pertanto non è mai responsabile: a) per eventuali inosservanze del Cliente alle istruzioni ricevute, che dovessero comportare inadempienze e irregolarità rispetto alla normativa vigente sulla gestione dei rifiuti; b) per eventuali formulari mancanti o non correttamente conservati dal cliente, e quindi non visionabili per la loro corretta annotazione sui registri carico-scarico e verifica dei dati in essi riportati; c) per i servizi effettuati da fornitori del cliente che dovessero presentare requisiti non idonei e autorizzazioni non congrue e/o scadute, in ordine alla normativa vigente sulla gestione dei rifiuti, qualora questa ne venga a conoscenza ad operazioni avvenute; d) per eventuali Dichiarazioni non complete e/o non corrette per dati e/o informazioni e/o documenti forniti dal cliente incompleti e/o inesatti e/o infedeli; e) per la eventuale mancata erogazione, totale o parziale, del servizio di assistenza telefonica per qualsiasi motivo, anche derivante da guasti alla rete direttamente od indirettamente ad essa riconducibili e, pertanto, il cliente non avrà diritto a nessuna pretesa di rimborso, restituzione, indennizzo, risarcimento a qualsiasi titolo formulata.

Il Cliente rimane l'unico responsabile, anche di fronte ai terzi, per azioni od omissioni, dichiarazioni rese e/o documentazione fornita che risulti infedele, non veritiera, incompleta o comunque che possa arrecare danno.

TARDIVA / MANCATA ELABORAZIONE DICHIARAZIONE MUD

In riferimento all'elaborazione della dichiarazione MUD, nel caso di contratti annuali la cui decorrenza si estenda a cavallo di due anni solari (ad esempio dal 01/04/2015 al 31/03/2016), la dichiarazione MUD inclusa nel canone pattuito è da intendersi quella relativa ai rifiuti prodotti dal cliente nell'anno solare in cui cade la data di stipula del contratto.

La documentazione per l'elaborazione della dichiarazione MUD dovrà essere inviata dal Cliente, **improrogabilmente entro e non oltre 20 giorni precedenti la scadenza del termine** per la presentazione. Qualora la documentazione non pervenga nei termini, EC non assume alcuna responsabilità per l'invio tardivo della dichiarazione, le cui conseguenze pregiudizievoli resteranno interamente a carico del Cliente.

-In caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza per qualsiasi motivo, non sarà elaborata la dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti nell'anno in cui cade la scadenza del contratto.

-Uguale non sarà elaborata la dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti nell'anno in cui cade la scadenza del contratto né relativa all'anno di stipula del contratto, né relativa all'anno in cui il recesso è stato esercitato dal Cliente se diverso, in caso di recesso anticipato del cliente.

-Non viene mai elaborata la dichiarazione MUD in tutti i casi in cui il Cliente non risulti in regola con i pagamenti stabiliti nell'offerta e/o in fattura.

-In caso di recesso ed in ogni altra ipotesi di cessazione anticipata del contratto per qualsiasi causa intervenuta, qualsiasi incarico assunto dalla EC direttamente o tramite un soggetto terzo, si intenderà automaticamente decaduto alla data di cessazione del contratto, anche in caso in cui tale decadenza e/o revoca dell'incarico non risulti da atto scritto; in tali casi il Cliente rimarrà l'unico responsabile di ogni e qualsiasi inadempimento in cui dovesse incorrere in conseguenza.

N.B. In tutti i casi previsti ai punti precedenti, la EC non potrà mai e in nessun caso essere considerata responsabile per la mancata elaborazione della dichiarazione MUD né per qualsiasi inadempimento derivante dalla decadenza di eventuali incarichi specifici assunti, rimanendo il Cliente l'unico responsabile di ogni e qualsiasi pregiudizio che ad esso dovesse derivare per effetto della mancata elaborazione della stessa.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ IN CASO DI ASSUNZIONE DI INCARICHI

Nel caso di assunzione di incarichi specifici da parte di EC (RSPP, RRA e simili), svolti direttamente dalla stessa o tramite un soggetto terzo all'uopo nominato, il Cliente, oltre alle responsabilità di legge e a quelle sopra riportate, rimane l'unico responsabile per ogni conseguenza pregiudizievole, nessuna esclusa, che dovesse derivare dalla inosservanza e/o disapplicazione e/o comunque mancato rispetto delle indicazioni fornite da EC.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E CONSULENZA

L'erogazione di formazione e/o di consulenza da parte del Consulente in favore del Cliente non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte del Consulente. Eventuali attestati rilasciati da EC al termine di interventi formativi sono da intendersi come mere attestazioni di partecipazione e non forniscono alcuna garanzia né hanno valore giuridico nei confronti di Enti di controllo od altro soggetto Terzo.

Sono sempre escluse dal corrispettivo annuale pattuito con il cliente e, pertanto, verranno fatturate separatamente: gli oneri sostenuti per analisi di laboratorio; i diritti, contributi, imposte e tasse versati per conto del cliente alla Pubblica Amministrazione; ogni altro costo derivante dall'erogazione del servizio e/o dalla gestione di pratiche amministrative per conto del Cliente.

ART. 7 – Servizi aggiuntivi – Servizi urgenti

Qualora il Cliente richieda servizi aggiuntivi, salvo diversa pattuizione in Offerta, questi saranno fatturati al costo orario di euro 150,00/h; per l'intervento di consulenti senior sarà applicato il costo orario di euro 250,00/h; nel caso di consulenze di semplice esecuzione che richiedano le competenze di consulenti junior, sarà applicato il costo orario di euro 90,00/h. La tariffa oraria non comprende i costi vivi di trasporto per distanze superiori a 30km dalla sede che saranno conteggiati al costo forfetario di euro 1,00/km e le spese di vitto e alloggio che saranno conteggiate in euro 100,00 onnicomprensive e in euro 200,00 onnicomprensive in ipotesi di pernottamento fuori.

Qualora il Cliente richieda interventi urgenti che non consentano la preventiva elaborazione ed accettazione del preventivo, esso rimane obbligato al pagamento del corrispettivo richiesto da EC al termine del servizio, conteggiato a consuntivo secondo le ore lavorate, comprese il tempo impiegato per raggiungere e per il rientro in sede dal luogo ove avviene la prestazione con la tariffa oraria di euro 350,00 per i consulenti senior e di euro 190,00 per i consulenti junior.

ART. 8 – Assicurazione – limitazione di responsabilità

EC è dotata di una Polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente procurati a terzi nello svolgimento della propria attività. La responsabilità della stessa in ogni caso non potrà essere mai superiore al valore del contratto stipulato, fatte salve le sole ipotesi di dolo e colpa grave accertate.

ART. 9 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le Condizioni Generali di Contratto.

SEZ. C – SERVIZI DI BONIFICA

ART. 1 – Oggetto del contratto e campo di applicazione

Le Condizioni Particolari di Servizio sez. C, unitamente alle Condizioni Generali di Contratto, disciplinano interamente i rapporti tra EC e Cliente, per la erogazione di servizi di Bonifica di siti contaminati e/o di Servizi di Pronto Intervento (servizi urgenti da effettuare entro massimo le 36 ore dalla chiamata). I servizi saranno erogati utilizzando tutte le tecnologie e metodologie ritenute più idonee dalla EC srl in conformità con quanto prescritto dalla legge e, per i casi di pronto intervento, anche tenuto conto delle condizioni contingenti (difficoltà di raggiungere il luogo, condizioni meteo avverse o difficoltose, orario notturno, etc.). La medesima potrà avvalersi anche di imprese di sua fiducia dotate della necessaria competenza autorizzazione anche per lo svolgimento di specifici incarichi assunti; con la presa visione e sottoscrizione delle presenti CPS il Cliente ne accetta la scelta.

ART. 2 – Determinazione del corrispettivo

Salva l'ipotesi che il servizio richiesto sia stato oggetto di Offerta accettata, in tutte le altre ipotesi di urgenza che non consentono la preventiva elaborazione ed accettazione dell'offerta, EC applicherà un prezzo a chiamata per il Pronto intervento ambientale pari ad euro 150,00, applicabile a tutte le chiamate e che sarà dovuto dal Cliente indipendentemente dalla possibilità di eseguire l'intervento urgente richiesto, riscontrabile *in loco* una volta raggiunto il punto di intervento. Tale prezzo non assorbe le tariffe previste per Servizi urgenti, Servizi tassativi o Servizi in orario straordinario, nonché ogni ulteriore prezzo per ogni attività consulenziale od operativa eventualmente svolta.

Gli interventi di bonifica e/o di urgenza prevedono automaticamente il pagamento dei prezzi di smaltimento di eventuali rifiuti prodotti durante l'intervento; in tali casi i prezzi di rimozione e smaltimento applicati saranno quelli previsti da Listino Prezzi EC maggiorati del 20% per i rifiuti non pericolosi e del 40% per i rifiuti pericolosi. Per tutto quanto non previsto in merito alla gestione dei servizi di trasporto e smaltimento rifiuti si rinvia integralmente a quanto previsto nella sez. A del presente documento.

Ugualmente si rinvia alla sez. B del presente documento per eventuali interventi di consulenza che si rendessero necessari nel corso dell'intervento di Bonifica o del pronto intervento.

ART. 3 – Esoneri di responsabilità

È onere del Cliente provvedere alle notifiche di legge da effettuare ai sensi degli artt. 242 e ss. del D. Lgs. 152/06 (TUA) che rimane unico responsabile di tali adempimenti ed unico responsabile per l'evento oggetto di bonifica o di pronto intervento; EC non potrà mai essere ritenuta responsabile, a nessun titolo, per la mancata/tardiva notifica e per nessuna altra conseguenza pregiudizievole derivante dall'evento.

EC non assume in nessun caso, nemmeno temporaneamente, la qualifica di gestore dell'area contaminata né altra posizione di garanzia prevista dall'Ordinamento.

I rifiuti oggetto di smaltimento da parte di EC saranno unicamente quelli prodotti in conseguenza diretta dell'intervento di bonifica o di pronto intervento; EC non assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali rifiuti rinvenuti nell'area contaminata, anche se oggetto di confezionamento e/o raggruppamento.

Resta salvo il diritto di EC di risolvere immediatamente il rapporto qualora il Cliente richieda prestazioni difformi da quanto previsto dalla normativa vigente. In tali casi, l'impegno dei consulenti e le opere già effettuate verranno corrisposte dal Cliente al prezzo previsto dal Listino vigente maggiorato del 200%.

ART. 4 – Assicurazione – limitazione di responsabilità

EC è dotata di una Polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente procurati a terzi nello svolgimento della propria attività. La responsabilità della stessa in ogni caso non potrà essere mai superiore al valore del contratto stipulato, fatte salve le sole ipotesi di dolo e colpa grave accertate.

ART. 5 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le Condizioni Generali di Contratto.

SEZ. D – SERVIZI DI FORMAZIONE

ART. 1 – Oggetto del contratto e campo di applicazione

Le Condizioni Particolari di Servizio sez. D, unitamente alle Condizioni Generali di Contratto, disciplinano interamente i rapporti tra EC e Cliente, per la erogazione di corsi di formazione su tematiche specifiche di natura ambientale. I moduli formativi potranno essere erogati in presenza, presso la sede del Cliente o altra sede concordata tra le Parti, oppure in modalità webinar, mediante collegamento diretto su piattaforma per videoconferenze, sempre in modalità sincrona. I docenti dei corsi saranno scelti da EC che si riserva il diritto di sostituirli anche nell'imminenza del corso. I moduli formativi erogati da EC prevedono il rilascio di una attestazione di partecipazione che non attribuisce alcuna qualifica od altro riconoscimento formale.

ART. 2 – Tutela della proprietà intellettuale

Tutti i contenuti dei moduli formativi erogati da EC, inclusi i titoli, la struttura, la scomposizione in capitoli, la modulistica, i test di verifica ed ogni altra eventuale anche non indicata in elenco, sono di proprietà di EC e protetti secondo le leggi vigenti in materia di protezione della Proprietà intellettuale. Per questo motivo è assolutamente vietato al Cliente e/o ai soggetti fruitori a qualsiasi titolo del corso, registrare i moduli formativi durante lo svolgimento delle lezioni. È inoltre severamente vietato utilizzare tali contenuti a beneficio proprio o di terzi in qualsiasi modalità e/o divulgare a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo e, dunque, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, registrare i moduli formativi, riprodurli in forma integrale o parziale, con un diverso montaggio anche misto ad altre opere, divulgarli a mezzo stampa, radio, video, Internet, social network, canali mediatici e multimediali propri o di terzi, piattaforme E-Learning ed ogni altro mezzo di diffusione anche futuro, oltre che per mezzo di corsi organizzati in modalità frontale, tradurre e/o riprodurre in qualsiasi altra lingua e in qualsiasi altro Paese.

ART. 3 – Modalità di fruizione dei corsi - recesso

I moduli di formazione acquistati, in presenza o modalità webinar, potranno essere fruiti esclusivamente nella data e negli orari programmati. Il corrispettivo di ciascun corso, di riferisce alla partecipazione di un solo soggetto fruitore. Anche per i corsi in modalità webinar, è consentita la partecipazione di un solo soggetto fruitore per ogni modulo formativo acquistato. È severamente vietato al Cliente che abbia acquistato un solo modulo formativo, rendere fruibile il modulo formativo a più soggetti fruitori contemporaneamente.

La partecipazione al modulo formativo, sia in presenza che in modalità webinar, sarà garantita al Cliente solo dopo il ricevimento del pagamento del corrispettivo.

Il modulo formativo acquistato comporta la prenotazione della partecipazione del Cliente al corso. L'eventuale recesso è consentito non oltre il termine di 30 giorni prima la data fissata per il corso; al recesso nei termini indicati, consegue la restituzione del 70% del corrispettivo; il recesso oltre termine, non comporta alcuna restituzione.

Art. 4 - Esoneri e limitazioni di responsabilità

EC non potrà mai essere ritenuta responsabile, a nessun titolo e per nessuna ragione, per la mancata fruizione del corso da parte del Cliente che dipenda da fatto ad essa non imputabile e così, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per guasto, mal funzionamento, sospensione o interruzione della piattaforma utilizzata per il webinar anche se scelta da EC e/o del collegamento internet e/o della rete o del server, del modulo formativo di proprietà di EC. In ogni caso un eventuale rimborso non potrà mai superare il valore del modulo formativo effettivamente acquistato dal Cliente.

EC non potrà mai essere ritenuta responsabile, a nessun titolo e per nessuna ragione, per il mancato svolgimento del corso che dipenda da causa ad essa non imputabile, ivi incluso il mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. In tal caso, ai Clienti prenotati sarà restituito il corrispettivo pagato o, in alternativa, potrà essere offerta la partecipazione ad altro modulo formativo se disponibile.

EC non potrà mai essere ritenuta responsabile, a nessun titolo e per nessuna ragione, per nessuna conseguenza pregiudizievole diretta o indiretta che possa derivare al Cliente in applicazione dei contenuti dei moduli formativi erogati da EC.

Il Cliente resta l'unico responsabile dei partecipanti al corso da esso forniti, dei quali, con la sottoscrizione dell'offerta e l'accettazione delle presenti Condizioni di Contratto, dichiara di avere la titolarità o comunque di averne acquisito il diritto alla diffusione.

ART. 5 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le Condizioni Generali di Contratto.